

## NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2026/2028

### PREMESSA

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 del D.Lgs. 118/2011) prevede, per gli enti che adottano la contabilità finanziaria potenziata, la stesura della nota integrativa al bilancio di previsione, ovvero una relazione esplicativa dei contenuti del bilancio.

Il nuovo sistema contabile armonizzato disciplinato dal D.Lgs. 118/2011 e dal D.P.C.M. 28/12/2011 ha comportato una serie di innovazioni dal punto di vista finanziario e contabile nonché programmatico gestionale di cui le più importanti sono:

1. nuovi schemi di bilancio con una diversa struttura delle entrate e delle spese;
2. previsione delle entrate e delle spese in termini di cassa per il primo esercizio di riferimento;
3. diverse attribuzioni in termini di variazioni di bilancio;
4. nuovi principi contabili, tra i quali quello della competenza finanziaria potenziata che comporta, tra l'altro, la costituzione obbligatoria secondo specifiche regole del Fondo Crediti di dubbia Esigibilità (FCDDE, ex Fondo Svalutazione Crediti) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV);
5. previsione di nuovi piani dei conti integrati sia a livello finanziario che a livello economico-patrimoniale;
6. nuovo Documento Unico di Programmazione in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica.

Tutte le predette innovazioni sono contenute nei nuovi principi contabili consultabili sul sito appositamente predisposto dalla Ragioneria Generale dello Stato:

[http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e\\_government/amministrazioni\\_pubbliche/arconet/index.html](http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_pubbliche/arconet/index.html)

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione 2026-2028 presenta un contenuto minimo costituito da:

- a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo: i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili; i vincoli derivanti dai trasferimenti; i vincoli derivanti da mutui e altri finanziamenti; i vincoli formalmente attribuiti dall'ente.
- c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo: i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili; i vincoli derivanti dai trasferimenti; i vincoli derivanti da mutui e altri finanziamenti; i vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendano anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili sul proprio sito internet, fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, comma 1, lettera a) del DLgs n. 267/2000;
- i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

## **CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI DI BILANCIO**

La formulazione delle previsioni è stata effettuata, per ciò che concerne la spesa, tenendo conto delle spese sostenute in passato, delle spese obbligatorie, di quelle consolidate e di quelle derivanti da obbligazioni già assunte in esercizi precedenti.

Analogamente, per la parte entrata, l'osservazione delle risultanze degli esercizi precedenti è stata alla base delle previsioni ovviamente tenendo conto delle possibili variazioni e di quelle causate con la manovra di bilancio.

**NON** è stata apportata alcuna modifica alle tariffe/aliquote rispetto all'anno precedente tranne per quanto concerne il **CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE ED ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA** le cui tariffe saranno, per l'anno 2026, oggetto di adeguamento in base al valore dell'indice Istat dei prezzi al consumo risultante in data 31/12/2025.

### **Titolo 1 Entrata – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**

Le entrate tributarie rappresentano la parte del bilancio nella quale l'ente esprime la potestà impositiva nel campo delle imposte e delle tasse, quale aspetto della propria autonomia. Sono, quindi, entrate che dipendono dalle volontà e dall'attività dell'ente, che stanno assumendo sempre maggiore rilevanza e che richiedono l'attivazione di responsabilità politiche e direzionali di particolare efficacia.

### **Titolo 2 Entrata – Trasferimenti correnti**

Sono fondi che lo Stato, la Regione la Provincia conferiscono al Comune in via continuativa o straordinaria per l'esercizio delle sue funzioni.

### **Titolo 3 Entrata – Entrate extratributarie**

Le entrate extratributarie comprendono tutte le fonti di finanziamento del Comune che non sono direttamente collegabili alla riscossione di tributi; comprendono, ad esempio, eventuali utili di aziende collegate o profitti ricavati dall'erogazione dei servizi pubblici o dall'affitto di beni immobili comunali a soggetti terzi.

### **Titolo 4 – Entrate in conto capitale**

Le risorse di questo genere, salvo deroghe espressamente autorizzate dalla legge, sono destinate al finanziamento degli acquisti di beni o servizi durevoli (investimenti), rendendo così effettivo il vincolo di destinazione dell'entrata alla copertura di una spesa della stessa natura.

Le previsioni di bilancio, sono state formulate applicando il principio della competenza finanziaria potenziata che richiede, come regola generale, di imputare l'entrata nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica diventerà esigibile. Questo criterio è stato adottato per ciascun anno del triennio autorizzatorio.

### **Titolo 5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie**

Comprende le entrate derivanti da decrementi di attività finanziarie connesse ad alienazione di attività finanziarie, a riscossioni di crediti a breve e medio-lungo termine, a riduzioni di altre attività finanziarie.

Con riferimento al bilancio di previsione 2026-2028 sono previste le seguenti entrate derivanti da riduzione di attività finanziarie da destinare al finanziamento di spese di investimento:

anno 2027 – mutuo lavori ampliamento Cimitero Altavilla Vicentina – euro 1.281.000,00

anno 2028 – mutuo asfaltatura strade – euro 591.100,00

Si prevede entro l'anno 2026 di procedere all'estinzione anticipata del prestito flessibile contratto nel 2023 con la Cassa Depositi e Prestiti n. posizione 6216365.

### **Titolo 6 – Accensione prestiti**

In questo titolo sono indicate le entrate derivanti dall'assunzione di mutui, a medio e lungo termine, destinate al finanziamento di spese di investimento. Nel triennio 2026 – 2028 si prevede l'assunzione dei seguenti mutui:

anno 2027 – mutuo lavori ampliamento Cimitero Altavilla Vicentina – euro 1.281.000,00

anno 2028 – mutuo asfaltatura strade – euro 591.100,00

### **Titolo 7 – Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere**

Lo stanziamento previsto indicata la dimensione complessiva delle aperture di credito che potrebbero essere erogate dal tesoriere su specifica richiesta dell'ente.

### **Titolo 9 – Entrate per conto terzi e partite di giro**

Sono movimentazioni effettuate in assenza di qualsiasi discrezionalità e autonomia decisionale da parte dell'ente, riguardanti operazioni che non incidono sui risultati della gestione dell'Ente, cui corrisponde la registrazione di spese del medesimo importo complessivo.

\*\*\*\*\*

### **Titolo 1 – Spesa corrente**

Riguarda la gestione quotidiana dell'ente e l'erogazione dei servizi comunali.

#### **Redditi da lavoro dipendente**

Comprendono la spesa di personale prevista dalla deliberazione che ha approvato il fabbisogno di personale 2025-2027 (ultima approvazione effettuata con deliberazione di G.C. n. ....) e quella ipotizzata che verrà definita con l'approvazione del P.I.A.O. 2025-2027.

#### **Imposte e tasse a carico dell'ente**

Spesa per imposte e tasse a carico dell'ente è riferita alle spese per IRAP, imposte di registro e di bollo, alle spese per le tasse automobilistiche.

#### **Acquisto di beni e servizi**

Come richiesto dagli uffici dell'ente, quanto stanziato in bilancio si riferisce alle spese per l'acquisto di beni e servizi destinati al fabbisogno corrente (manutenzioni ordinarie, pagamento bollette, abbonamenti ....).

#### **Trasferimenti correnti**

La spesa per trasferimenti correnti è riferita alle spese per trasferimenti verso amministrazioni pubbliche ed altri soggetti. Rientrano in questa fattispecie anche le varie tipologie di contributi.

#### **Interessi passivi**

La previsione di spesa per interessi passivi e oneri finanziari diversi è congrua sulla base del riepilogo predisposto dal Responsabile del servizio finanziario dei mutui contratti a tutt'oggi e rientra nel limite di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL.

#### **Altre spese per redditi di capitale**

Trattasi di spese per diritti reali di godimento e servitù onerose e dagli oneri finanziari derivanti dall'estinzione anticipata di prestiti.

Con riferimento al bilancio di previsione 2026-2028 **NON** sono previste altre spese per redditi di capitale.

#### **Rimborsi e poste correttive delle entrate**

Spese per rimborsi e poste correttive delle entrate sono riferite a rimborsi di somme non dovute o incassate in eccesso.

#### **Altre spese correnti**

Spese correnti non collocabili in alcuno dei precedenti macroaggregati, inerenti oneri da contenzioso, assicurazioni, IVA commerciale e vari fondi (riserva ed accantonamenti).

## **Titolo 2 – Spese in conto capitale**

Sono spese di investimento quelle che determinano un incremento del patrimonio dell'ente.

Gli interventi per l'acquisto o la realizzazione di beni e servizi durevoli (investimenti) sono stati previsti negli esercizi in cui andranno a scadere le singole obbligazioni derivanti dal rispettivo contratto o convenzione.

Per gli interventi che non richiedono la stima dei tempi di realizzazione (crono programma), l'imputazione ai rispettivi esercizi è stata effettuata secondo il principio generale, in corrispondenza della prevista esigibilità della spesa.

In relazione agli investimenti previsti si osserva che il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici è stato redatto conformemente alle indicazioni ed agli schemi di cui al relativo decreto ministeriale.

## **Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie**

Comprende le spese derivanti da incrementi di attività finanziarie connesse ad acquisizione di attività finanziarie, a pagamenti di debiti a breve e medio-lungo termine, ad incrementi di altre attività finanziarie.

Con riferimento al bilancio di previsione 2026-2028 sono previste le seguenti spese:

anno 2027 – mutuo lavori ampliamento Cimitero Altavilla Vicentina – euro 1.281.000,00

anno 2028 – mutuo asfaltatura strade – euro 591.100,00

## **Titolo 4 – Rimborso di prestiti**

L'accensione di mutui comporta, dall'inizio dell'ammortamento fino alla data di estinzione del prestito, il pagamento delle quote annue di capitale e interessi. La quota interessi viene registrata tra le spese correnti.

## **Titolo 5 – Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere**

Lo stanziamento previsto in bilancio indica la dimensione complessiva delle aperture di credito che potrebbero essere richieste al tesoriere (entrate) per poi essere restituite, solo in un secondo tempo, dopo l'avvenuta registrazione contabile dell'operazione nel versante delle spese.

Si tratta di movimenti che nella formulazione adottata per la contabilità finanziaria non costituiscono un vero e proprio debito, essendo sorti per far fronte a temporanee esigenze di liquidità che dovranno essere chiuse entro la fine dello stesso esercizio.

## **Titolo 7 – Uscite per conto terzi e partite di giro**

Sono movimentazioni effettuate in assenza di qualsiasi discrezionalità e autonomia decisionale da parte dell'ente, riguardanti operazioni che non incidono sui risultati della gestione dell'Ente, cui corrisponde la registrazione di entrate del medesimo importo complessivo.

## **CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DEGLI ACCANTONAMENTI PER LE SPESE POTENZIALI E IL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ**

La formulazione delle previsioni è stata effettuata, per ciò che concerne la spesa, tenendo conto delle spese obbligatorie, di quelle consolidate e di quelle derivanti da obbligazioni già assunte in esercizi precedenti, il resto delle spese sono state previste tenendo conto degli obiettivi indicati nel DUP.

Analogamente, per la parte entrata, l'osservazione delle risultanze degli esercizi precedenti è stata alla base delle previsioni anche in virtù della conferma, per il triennio 2026-2028 delle aliquote dei tributi comunali adottate nel 2021.

In generale sono stati applicati tutti i principi derivanti dall'applicazione della nuova contabilità.

### **Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)**

L'allegato n. 2/4 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" richiamato dall'art. 3 del D.Lgs. 118/2011 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014, in particolare al punto 3.3 e all'esempio n. 5 in appendice, disciplina l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio.

Viene altresì stabilito che a decorrere dal 2021 la determinazione del FCDE è calcolato con il così detto metodo A – media semplice calcolata rispetto agli incassi in c/competenza e agli accertamenti del quinquennio precedente.

Secondo quanto previsto dal comma 882 dell'art. 1 della Legge n. 205/2017 la percentuale minima di accantonamento al fondo dall'anno 2021 è pari al 100%

A tal fine è previsto che nel bilancio di previsione venga stanziata un'apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti.

Tale accantonamento non risulterà oggetto di impegno e genererà pertanto un'economia di bilancio destinata a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

In via generale non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie accertate per cassa.

La determinazione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è stata preceduta da una dettagliata e puntuale analisi delle partite creditorie dell'Ente, procedendo ad effettuare, a titolo prudenziale, l'accantonamento su tutte le tipologie di entrata ad eccezione di quelle sopra individuate.

Si è pertanto provveduto ad individuare le seguenti entrate stanziare che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione:

- Addizionale Comunale IRPEF
- Accertamenti tributari
- Proventi cimiteriali
- Sanzioni C.D.S.
- Proventi servizio socio – assistenziale riguardanti l'assistenza domiciliare e la gestione dei pasti a domicilio

L'accantonamento effettivo effettuato in bilancio è il seguente:

- ✓ anno 2026: € 93.148,56
- ✓ anno 2027: € 82.664,18
- ✓ anno 2028: € 83.954,69

Allegato allo schema di bilancio il dettaglio dell'accantonamento.

### **Fondo per indennità di fine mandato del Sindaco**

In applicazione del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. – punto 5.2 lettera i) è stato costituito apposito "Accantonamento trattamento di fine mandato del Sindaco" per un importo di € 4.491,90 che, in quanto fondo, non sarà possibile impegnare ma che, determinando un'economia di bilancio, confluirà nel risultato di amministrazione.

A questo accantonamento si aggiungerà la quota di avanzo accantonato derivante dagli accantonamenti effettuati negli esercizi precedenti a tale titolo.

### **Fondo Rinnovi contrattuali**

È stato previsto un accantonamento per oneri derivanti da rinnovi contrattuali determinato in € 65.984,86 per il 2026, € 89.805,52 per il 2027 ed € 116.917,96 per il 2028.

In caso di mancato utilizzo nel corso dell'esercizio l'importo confluirà nel risultato di amministrazione, determinando una quota di avanzo accantonato.

### **Fondo rischi spese legali/sentenze/contenzioso**

Il punto 5.2, lettera h), del nuovo principio contabile applicato della contabilità finanziaria (allegato n.4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.vv.), prescrive i seguenti obblighi in materia di bilancio di previsione: *"nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi. Nel caso in cui il contenzioso nasce con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è stato già assunto l'impegno, si conserva l'impegno e non si effettua l'accantonamento per la parte già impegnata. L'accantonamento riguarda solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso"*.

All'esito delle verifiche ricognitive effettuate dai competenti uffici, l'accantonamento al fondo rischi spese legali/sentenze/contenzioso effettuato in bilancio è il seguente:

- ✓ anno 2026: € 45.976,51
- ✓ anno 2027: € 10.000,00
- ✓ anno 2028: € 10.000,00

### **Fondo per perdite delle società ed aziende partecipate**

Dal 1° gennaio 2015 sono in vigore i commi 550 e seguenti dell'art. 1, Legge di stabilità 147/2013, così come integrati e modificati dall'articolo 21 del D.lgs. 175/2016.

Le suddette disposizioni prevedono, a partire dal 2018, a carico delle pubbliche amministrazioni locali partecipanti, l'accantonamento in apposito fondo vincolato di un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, conseguito dalle società ed aziende partecipate, in misura proporzionale alla quota di partecipazione.

Si segnala infine che, limitatamente alle società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, compresa la gestione dei rifiuti, per risultato si intende la differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell'articolo 2425 del codice civile.

Per la sola annualità 2026 è stato fatto un accantonamento pari ad € 6.178,00 in quanto da ultimo consuntivo 2024 presentato da una partecipata questa ha evidenziato la presenza di un risultato d'esercizio negativo.

Si sottolinea che la funzione del fondo è prudenziale e mira a tutelare il bilancio dell'Ente al fine di evitare che le perdite delle proprie partecipate impattino direttamente sul risultato di amministrazione. La quota di accantonamento è stata calcolata in modo proporzionale alla quota di partecipazione che ha il Comune di Altavilla Vicentina.

### **Fondo per spese potenziali**

Il paragrafo 9.11.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria prevede, inoltre, che sia adeguata motivazione dei criteri di valutazione seguiti per l'accantonamento di fondi spese potenziali. Per tale punto si rimanda a quanto indicato nel fondo rischi spese legali/sentenze/contenzioso.

### **RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO DELL'ESERCIZIO 2025 – ELENCO ANALITICO DELLE QUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2025**

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
- b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
- c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione;
- d) derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita da:

1. l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (principio 3.3);
2. gli accantonamenti a fronte dei residui passivi perenti (solo per le regioni, fino al loro smaltimento);
3. gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi).

La proposta di bilancio viene presentata prima dell'approvazione del Rendiconto di gestione 2025 ed al momento non si dispone del dato dell'avanzo di amministrazione del 2025 accertato ai sensi di legge ma solo in una determinazione presunta. Si dà atto che è stato determinato l'utilizzo di quote del risultato di amministrazione presunto e nello specifico è stata vincolata una quota pari ad **€ 718.396,37** la quale sarà utilizzata nel corso del 2026 per dare attuazione ad investimenti già previsti e finanziati con incasso di oneri e/o vendita di terreni realizzati nel corso del 2025.

Il prospetto dimostrativo è allegato allo schema di bilancio.

### **INTERVENTI PROGRAMMATI PER SPESE DI INVESTIMENTO**

Nell'ambito del nuovo documento di programmazione finanziaria, l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento, articolato secondo la differente natura delle risorse disponibili, è predisposto con riferimento a ciascun esercizio considerato nel bilancio di previsione, attraverso l'indicazione degli articoli/capitoli e dei relativi investimenti.

Le risorse destinabili al finanziamento delle spese di investimento sono costituite da:

- a) le entrate correnti (titolo 3) non destinate al finanziamento delle spese correnti e del rimborso dei prestiti;
- b) le entrate in conto capitale (titolo 4);
- c) le entrate da riduzione di attività finanziarie (titolo 5) eccedenti rispetto alle spese per incremento delle attività finanziarie, destinabili al finanziamento degli investimenti oltre che all'estinzione anticipata dei prestiti;
- d) le entrate da accensione prestiti (titolo 6), che costituiscono il ricorso al debito.

Le risorse di cui alle lettere da b) a d) costituiscono copertura finanziaria degli impegni concernenti le spese di investimento a seguito dell'accertamento delle entrate, esigibili nell'esercizio in corso di gestione o la cui esigibilità è nella piena discrezionalità dell'ente o di altra amministrazione pubblica.

Le risorse di cui alla lettera a) costituiscono copertura finanziaria alle spese di investimento, con modalità differenti per impegni imputati all'esercizio in corso di gestione o per gli impegni imputati agli esercizi successivi.

**NON** sono state destinate entrate correnti, nel bilancio di previsione 2026 – 2028, al finanziamento di spese di investimento.

Per il dettaglio della programmazione degli investimenti rinvia alle schede allegatale al D.U.P. 2026 – 2028.

### **FONDO PLURIENNALE VINCOLATO**

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria cd "*potenziata*" di cui ai Principi contabili allegati al D.Lgs. n. 118/2011 e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Per quanto concerne la spesa, il fondo pluriennale vincolato stanziato tra le spese è costituito da due componenti logicamente distinte:

- 1) la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio e imputate agli esercizi successivi;
- 2) le risorse che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio, destinate a costituire la copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, con imputazione agli esercizi successivi.

In fase di predisposizione del bilancio è stato quantificato il Fondo Pluriennale Vincolato in entrata per un importo complessivo di € 274.766,11 per il 2025 così suddiviso:

	Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028
FPV spese correnti	56.347,19	0,00	0,00
FPV spese in conto capitale	229.979,06	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>286.326,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

L'importo del fondo sarà rideterminato con atto di Giunta attraverso la delibera di riaccertamento dei residui attivi e passivi dell'esercizio finanziario 2025.

### **ELENCO GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE DALL'ENTE A FAVORE DI ENTI E DI ALTRI SOGGETTI AI SENSI DELLE LEGGI VIGENTI**

L'Ente **NON** ha prestato garanzie principali o sussidiarie a favore di enti e di altri soggetti ai sensi dell'art. 207 del Tuel.

### **ONERI E IMPEGNI FINANZIARI STIMATI E STANZIATI IN BILANCIO, DERIVANTI DA CONTRATTI RELATIVI A STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI O DA CONTRATTI DI FINANZIAMENTO CHE INCLUDONO UNA COMPONENTE DERIVATA**

L'Ente **NON** ha in corso contratti relativi a strumenti finanziari derivati né contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

### **SOCIETÀ PARTECIPATE ED ENTI STRUMENTALI**

Nelle tabelle sotto riportate sono indicate le società partecipate dirette dell'Ente con le relative percentuali di partecipazione e gli ultimi 3 rendiconti approvati:

<b>Società</b>	<b>Tipologia</b>	<b>% partecipazione</b>	<b>Diretta/Indiretta</b>
Soraris S.p.a.	Società partecipata	5,692%	Diretta
Viacqua S.p.a.	Società partecipata	1,77%	Diretta
Altavilla Servizi S.p.a.	Società partecipata	20,00%	Diretta

Società	Risultato d'esercizio Rendiconto 2022	Risultato d'esercizio Rendiconto 2023	Risultato d'esercizio Rendiconto 2024
Soraris S.p.a.	361.351	638.957	359.839
Viacqua S.p.a.	6.043.945	8.143.226	14.073.068
Altavilla Servizi S.p.a.	20.924	18.185	7.825

Nella tabella sotto riportata sono indicate le società partecipate indirette con le relative percentuali di partecipazione e le società capogruppo:

Società	Tipologia	% partecipazione	Diretta Indiretta	Società capogruppo
Viveracqua ScarL	Società partecipata	0,22%	Indiretta	Viacqua S.p.a. al 12,05%
Consorzio Aziende Riunite Collettore Acque	Società partecipata	0,46%	Indiretta	Viacqua S.p.a. al 25,00%
Autoparco di Sandrigo società consortile a r.l.	Società partecipata	0,03%	Indiretta	Soraris S.r.l. al 0,54%

Nella tabella sotto riportata sono indicati gli enti strumentali partecipati dell'Ente con le relative percentuali di partecipazione:

Società	Tipologia	% partecipazione	Diretta Indiretta
Fondazione C.u.o.a.	Ente strumentale partecipato	2,87%	Diretta
Consiglio di Bacino di Vicenza	Ente strumentale partecipato	1,76%	Diretta
Consiglio di Bacino Ato Bacchiglione	Ente strumentale partecipato	1,073%	Diretta
Consorzio per l'Igiene dell'Ambiente e del Territorio (CIAT)	Ente strumentale partecipato	3,19%	Diretta

Si rende noto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 29/09/2025 si è preso atto della FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI SORARIS S.P.A. IN ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L. E CONTESTUALE TRASFORMAZIONE DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE IN UNA SOCIETÀ PER AZIONI.

A seguito di tale incorporazione la quota del Comune di Altavilla Vicentina sarà pari al 0,46%.

#### **PARAMETRI OBIETTIVI AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO**

L'art. 242 del decreto legislativo n. 267 dell'8 agosto 2000, prevede l'individuazione degli enti locali da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie, tramite una tabella contenente parametri obiettivi.

Dalla tabella allegata all'ultimo consuntivo approvato, ovvero quello del 2024, si evince che, per il nostro Comune, il limite massimo fissato non è stato superato per nessun parametro.